

SERVIZI VARI

Sezione I – Informazioni sulla Banca

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU'

Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop.

Sede legale in CANTU' – Corso Unità d'Italia 11 – e-mail info@cracantu.it

Repertorio Economico Amministrativo n. 43395 Como – Cod. ABI 08430

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 719 – Iscritta all'albo delle cooperative al n. A165516

Capitale sociale e Riserve Euro 247.559.925,25 al 31 dicembre 2009

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Struttura e funzione economica

Si tratta di una serie di servizi che la clientela ha a disposizione e che riguardano:

- la fornitura di una **casella di posta** presso la propria filiale, nella quale viene inserita tutta la corrispondenza relativa ai rapporti del cliente; l'inserimento della corrispondenza dei singoli conti nella casella viene effettuata in esecuzione di uno specifico ordine da parte del titolare del conto;
- la richiesta di **informazioni commerciali**;
- la richiesta di **certificazioni interessi o dichiarazioni** attestanti la capacità finanziaria;
- il servizio di **incasso vincite**, attraverso il quale la Cassa si propone per inoltrare le schedine vincenti ai vari enti gestori ed incassare l'importo delle singole vincite;
- una serie di altri servizi marginali meglio esplicitati nelle tabelle relative alle condizioni economiche dell'operazione.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Per quanto riguarda il servizio caselle di posta vi è il rischio che l'operatore inserisca corrispondenza non di competenza. Il rischio è mitigato dal fatto che la corrispondenza viene inserita in buste chiuse. Altro rischio è che il cliente non provveda a ritirare la posta in tempi celeri così che la corrispondenza rimanga in giacenza oltre i tempi necessari per un giusto controllo delle operazioni. Ulteriore rischio è quello dello smarrimento della chiave con la quale il cliente può accedere all'apertura della casella.

Per quanto riguarda le informazioni commerciali vi è il rischio che le corrispondenti non le forniscano o che lo facciano in modo generico. La Cassa comunque non si assume la garanzia della bontà delle informazioni stesse.

Il servizio vincite è soggetto al rischio di smarrimento dei documenti comprovanti la vincita da parte del vettore utilizzato dalla Cassa per recapitare i documenti stessi all'ente gestore.

Sezione III – Condizioni economiche dell'operazione

CASELLE POSTALI	Massimo
Costo servizio	gratuito
Smarrimento chiave	Euro 30,00
Duplicazione chiave	Euro 30,00
RICHIESTE DI INFORMAZIONI COMMERCIALI	Massimo
Informazioni telefoniche	Euro 10,00
OPERAZIONI CON MONETE	Percentuale (*)
Operazioni di versamento, prelievo e cambio di monete	2,00 %
(*) Da applicarsi sull'importo versato, prelevato o cambiato.	

INCASSO VINCITE TOTOCALCIO, TOTIP, ENALOTTO E LOTTERIE	Percentuale	Minimo	Massimo
Commissioni sulla vincita ^(*) Valuta (dalla data di incasso)	0,50%	Euro 30,00 ^(**)	Euro 1.500,00 5 giorni fissi
(*) Alle commissioni devono essere aggiunte anche le spese eventualmente reclamate da terzi.			
(**) Le commissioni minime verranno applicate anche nel caso in cui il biglietto presentato non risultasse vincente.			

ALTRI SERVIZI ^(*)	Massimo
Ricerche d'archivio e rilascio fotocopie (in base al tempo impiegato): - con un minimo di - ed un massimo di	30,00 / ora Euro 10,00 Euro 2.500,00
Rimborso spese per fax richiesti dalla clientela	Euro 4,00
Richieste di visure e certificati camerali, bilanci, pregiudizievoli ed altre informazioni tramite banche dati pubbliche e private	Euro 10,00
Conferimenti per società costituenti	Euro 0,00
Certificazioni interessi (per ogni rapporto) e dichiarazioni di consona capacità finanziaria	Euro 20,00
Dichiarazione di consona capacità finanziaria per autotrasportatori (ex D.Lgs. 395/2000)	Euro 200,00
Richieste certificazioni per società di revisione	Euro 100,00
Richiesta di altre dichiarazioni e certificazioni (es. certificazione per successione)	Euro 100,00
(*) Oltre alle spese reclamate da banche corrispondenti o da altri enti (camera di commercio, banche dati, ...).	

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione, relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

Non esistono clausole contrattuali specifiche per i servizi elencati nel presente foglio informativo, tuttavia possono essere qui ricomprese le norme generali relative ai rapporti banca/cliente. In particolare si evidenzia che:

- nei rapporti con la clientela, la banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civile;
- è facoltà della banca assumere o meno specifici incarichi del cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto ed inoltre in assenza di particolari istruzioni del cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione;
- la banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali, anche in senso sfavorevole al cliente, osservando le prescrizioni contenute nell'art. 118 del D.Lgs. 385/1993. Entro i termini stabiliti dalla vigente normativa in materia di trasparenza il cliente avrà diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. [indirizzo: Corso Unità d'Italia 11 – 22063 Cantù (Co) / e-mail: reclami@cracantu.it], che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF):** per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- **Conciliatore Bancario Finanziario:** per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla banca.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

Per quanto riguarda la **dichiarazioni di consona capacità finanziaria per autotrasportatori**, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 395/2000, il soggetto che intende accedere a tale professione deve dimostrare all'Autorità competente di possedere adeguati requisiti finanziari attraverso una specifica attestazione rilasciata dalla Banca conforme al modello previsto dal D.M. 161/2005; la normativa impone inoltre che la Banca comunichi tempestivamente all'Autorità competente ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata. A tal proposito, il cliente deve manlevare la Banca da ogni possibile conseguenza in relazione all'Attestazione rilasciata (anche rifondendo, se necessario, le somme eventualmente pagate dalla Banca in conseguenza di quanto dichiarato).